



## *Al Prefetto della Provincia di Novara*

*PREMESSO* che in favore del sig. **CALIO' Francesco Sathya** nato a Novara il 15/09/1982, ivi residente in via D'enricis n. 40, nella sua qualità di Legale rappresentante della società denominata **"EUROPOL di CALIO' Francesco Sathya e C. s.a.s."** con sede legale e operativa in Novara via Negroni n. 4, è stato adottato il decreto prefettizio n. 42881 datato 25/10/2012, con il quale è stata rilasciata licenza ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., per la gestione di un istituto di investigazioni private, in conformità all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 269 datato 01/12/2010, per le seguenti tipologie di attività.

*a-Investigazione privata:*

1. attività di indagine in ambito privato (A.I);
2. attività di indagine in ambito aziendale A.II);
3. attività di indagine in ambito commerciale (A.III);
4. attività di indagine in ambito assicurativo (A.IV);
5. attività di indagine difensiva (A.V)

*b- informazioni commerciali:*

1. in misura non prevalente attività di indagine richiesta da privati o da enti giuridici ECT...(b.I).

*e regolarmente rinnovata, con scadenza in data 15/10/2025.*

*VISTA* la comunicazione a mezzo pec con la quale il sig. **CALIO' Francesco Sathya** ha informato che la società con denominazione **"EUROPOL di CALIO' Francesco Sathya e C. s.a.s."** è stata trasformata in società a responsabilità limitata con denominazione **"DETEGO SRL"**, restando invariata la sede in Comune di Novara, in via Negroni n. 4;

*VISTA* l'istanza presentata dal sig. **CALIO' Francesco Sathya**, finalizzata al rinnovo della predetta licenza e la dichiarazione di prosecuzione dell'attività;

*ESAMINATA* la documentazione prodotta;

*VISTO* l'atto notarile n. 51.034 di repertorio e n. 29.578 di raccolta relativo alla trasformazione della società in responsabilità limitata registrato a Novara il 03/12/2024 al n. 13877 serie 17;

*VISTO* l'attestato datato 15/09/2025 con il quale la - ONISSF - certifica che il sig. **CALIO' Francesco Sathya** ha partecipato al corso formativo professionale relativo alle materie inerenti alla licenza investigativa;

*VISTO* il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte;

*VISTA* la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 11/10/2025 rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sig. **CALIO' Francesco Sathya** dichiara che la società **"DETEGO SRL"**, con sede legale ed operativa in Novara in via Negroni n. 4:

- è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Novara al R.E.A. NO 153742 del 25/09/1986, codice fiscale 01172740035;
- la medesima non è stata cancellata e non ha in atto procedure di liquidazione, fallimentari o di concordato preventivo;
- si trova in piena regolarità dei versamenti di natura previdenziale ed assicurativo;
- alla sede della medesima non è stata apportata nessuna modifica

*TENUTO* conto delle tipologie di attività di investigazione che l'interessato ha dichiarato di voler svolgere;

*VISTO* il progetto tecnico organizzativo, dalla quale risulta l'adeguamento dell'istituto ai dettami previsti dall'allegato H del Decreto del Ministero dell'Interno n. 269 datato 01/12/2010;



## *Al Prefetto della Provincia di Novara*

VISTA la polizza fideiussoria cauzionale n.1993579 datata 1/6/2023, rilasciata dalla compagnia assicuratrice R & CO Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Grosseto- codice controllo 6 co. 012 - subag. 0 - codice rischio 137 - dell'importo di € 45.000 (quarantacinquemila/00) a garanzia della presente licenza e di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza medesima, importo stabilito dall'allegato F2 del decreto ministeriale in questione, tenendo conto delle tipologie di attività di investigazione che l'interessato ha dichiarato di voler svolgere;

VISTA l'appendice dichiarativa datata 21/05/2025 che fa parte integrante della suindicata polizza fideiussoria cauzionale che dà atto che la denominazione dell'agenzia investigativa è variata in DETEGO S.R.L., ferma la scadenza al 15/01/2026;

ESPERITA l'istruttoria di rito;

RILEVATO che la Questura di Novara con nota prot. n. 0031050 del 02/10/2025 ha confermato:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi nei confronti di CALIO' Francesco Sathya e dell'altro componente della società;
- le condizioni di sicurezza del locale della sede per l'espletamento dell'attività investigativa;

CONSIDERATO che il sig. CALIO' Francesco Sathya risulta altresì essere in possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica previsti dall'allegato "G" del succitato decreto;

PRESO ATTO che il predetto ha presentato, a norma dell'art. 257-ter, comma 2 Reg. esecuzione TULPS, la tabella delle tariffe dei servizi offerti;

VISTI:

-l'artt. 8,9,10, 134 e seguenti del T.U.L.P.S. 18.6.1931, N. 773 e 257 del relativo Regolamento di Esecuzione R.D. 6.5.1940. N. 635;

-il Decreto del Ministero dell'Interno n. 269 datato 01/12/2010 e successive modificazioni intervenute con il D.M. n. 56/2015;

l'art. 13 del D.L. del 9.2.2012, n. 5 ai sensi del quale le licenze di polizia, hanno validità triennale;

-le circolari del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/12982/AP (E) del 02/02/2012 e la n. 557/PAS/006135/10089.D(1) del 30.3.2012.

### DECRETA

Al sig. CALIO' Francesco Sathya, come sopra generalizzato, titolare dell'istituto di investigazione privata con denominazione "DETEGO SRL" con sede legale e operativa in Novara via Negroni n. 4, è rinnovata, ai sensi dell'art. 134 del TULPS, la licenza per la gestione dell'istituto di investigazioni private, in conformità all'art. 5 del citato decreto n. 269/2010, per le seguenti tipologie di attività:

**1. Investigazione privata:**

a- Investigazione privata:

2. attività di indagine in ambito privato (A.I);
3. attività di indagine in ambito aziendale (A.II);
4. attività di indagine in ambito commerciale (A.III);
5. attività di indagine in ambito assicurativo (A.IV);
6. attività di indagine difensiva (A.V)

b- informazioni commerciali:

- 1 in misura non prevalente attività di indagine richiesta da privati o da enti giuridici ECT...(b.I).

La presente autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M. n. 269 dell'01/12/2010 autorizza la titolare ad operare su tutto il territorio nazionale fermo restando che il conferimento degli incarichi e la conservazione della relativa documentazione deve avvenire esclusivamente nella sede autorizzata.

La presente autorizzazione è vincolata alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti vigenti in materia; in particolare la titolare della presente licenza dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1)-assumere la personale ed effettiva direzione dell'Istituto che non può essere delegata a terzi;
- 2)-dare preventiva comunicazione di ogni cambiamento inerente gli organi, assetto societario e/o la struttura;
- 3)-richiedere, ai sensi dell'art. 257 bis comma 1, Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S licenza anche per il personale dipendente che, nell'ambito dell'istituto, svolga professionalmente l'attività di investigazione e ricerca;



## *Al Prefetto della Provincia di Novara*

4)-comunicare a questo Ufficio ed alla locale Questura le generalità degli agenti dipendenti/collaboratori, specificando se trattasi di investigatori informatori con indicazione del relativo rapporto di lavoro, segnalando tempestivamente l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro o della collaborazione;

5) indicare per gli eventuali collaboratori la tipologia contrattuale;

6) comunicare, per la necessaria autorizzazione, ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'art. 257, comma 1 lettera d Regolamento di esecuzione TULPS ed ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico operativo o dell'assetto proprietario e/o societario dell'istituto;

7) non trasferire la sede legale dell'istituto, in altro locale o immobile senza la preventiva approvazione di questo Ufficio;

8) i locali ove ha la sede legale ed operativa dell'istituto dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività investigativa;

9)tenere il registro speciale degli affari che compie giornalmente, indicando:

a) - le generalità e l'indirizzo del committente;

b) - la specie degli atti investigativi richiesti;

c) - la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico;

d) - l'onorario convenuto e l'esito delle operazioni;

e) - la data e la specie dell'affare e dell'operazione;

f) - i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale;

Tale registro dovrà essere conservato per un quinquennio a disposizione dell'Autorità di P.S. e, dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di Pubblica sicurezza (ex art. 135, 2° comma T.U.L.P.S.) e deve essere vidimato e bollato a norma dell'art.16 di detto regolamento. Per quanto riguarda la possibilità di effettuare rilievi fotografici, rilievi tecnici, grafici e planimetrici o audiovisivi su persone o cose, l'art. 391-sexies del codice di procedura penale, introdotto dalla legge 07/12/2000 n.397 nell'ambito delle disposizioni in materia difensiva, permette ai soggetti previsti dall'art.391 bis, tra i quali figurano gli investigatori privati autorizzati, di prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ed effettuare rilievi tecnici, grafici, fotografici, audiovisivi e planimetrici di cui possono redigere verbale;

tenere permanentemente affissa in luogo visibile la tabella delle operazioni giornaliere che l'istituto è autorizzato a svolgere con l'indicazione della relativa tariffa;

10) comunicare preventivamente a questa Prefettura, ai sensi dell'art. 259 de Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., i dati anagrafici degli eventuali collaboratori dell'istituto, segnalando poi, tempestivamente, l'eventuale cessazione della collaborazione;

11)-comunicare tempestivamente a questa Prefettura le variazioni che abbiano ad oggetto i servizi, i mezzi o le tecnologie per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

12)comunicare tempestivamente le generalità complete dei collaboratori con l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro e della sua durata allegando la copia del relativo contratto, che deve essere di lavoro subordinato. Sono esclusi rapporti di collaborazione occasionale. Parimenti dovrà essere comunicata tempestivamente ogni variazione o cessazione dei rapporti di lavoro;

13) non utilizzare collaboratori privi dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 257 quater del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;

14)-condurre esclusivamente le operazioni autorizzate con la tabella delle tariffe praticate alla clientela che costituisce parte integrante della presente licenza e che unitamente a questa dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte degli Agenti e degli Ufficiali di Pubblica Sicurezza;

15)- non compiere operazioni che comportino la limitazione della libertà personale o domiciliare;

16)- esercitare l'attività di cui alla presente autorizzazione nel rispetto della legge sulla tutela e protezione dei dati personali, Dlg nr. 196/03 e successive modifiche;

17)- non compiere operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni, non svolgere compiti di polizia giudiziaria. Sono altresì vietate le operazioni che potrebbero contrastare con l'attività svolta dalle Forze dell'Ordine e dalla Magistratura.

Sono pertanto vietate le perquisizioni, le intercettazioni telefoniche, telegrafiche, della corrispondenza postale ed atti simili.

18)- prestare la propria opera a richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ed aderire a tutte le richieste rivolte dagli ufficiali ed Agenti di P.S. e di polizia giudiziaria;

19)- nel caso che il titolare o i collaboratori dipendenti vengano a conoscenza di fatti o notizie, sia pure in via confidenziale, che possano in qualsiasi modo interessare la giustizia, l'ordine, la sicurezza o l'incolumità pubblica, devono informare immediatamente il più vicino posto di P.S. o Comando Stazione Carabinieri.

Limitatamente allo svolgimento dell'attività di investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova ai fini della difesa penale su incarico di difensori, la presente licenza non legittima terzi, anche dipendenti e/o collaboratori del titolare all'esercizio dell'attività medesima.

20) comunicare a questa Prefettura ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico operativo o l'assetto societario;



## *Al Prefetto della Provincia di Novara*

E' fatto obbligo, inoltre, al titolare di istituire e mantenere aggiornato anche un registro speciale, in cui vengono annotate le indicazioni previste dall'art. 222 del Decreto Legislativo n. 271/89 e successive integrazioni e modifiche. Tale registro dovrà, comunque, essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di P.S.;

21) la sede dell'attività deve essere sempre idonea al corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell'art. 6 del T.U.L.P.S.;

22) è fatto obbligo, inoltre, al titolare di istituire e mantenere aggiornato anche un registro speciale, in cui vengono annotate le indicazioni previste dall'art. 222 del Decreto Legislativo n. 271/89 e successive integrazioni e modifiche. Tale registro dovrà, comunque, essere esibito ad ogni richiesta dell'ufficiale o agenti di P.S.;

La presente autorizzazione è strettamente personale, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S., non può in alcun modo essere trasmessa a terzi, né dar luogo a rapporti di rappresentanza.

La presente autorizzazione è valida fino al 15/10/2028 e dovrà essere rinnovata mediante "Dichiarazione di prosecuzione dell'attività", fatta dal titolare della licenza, e permanendo i requisiti prescritti dalla legge, almeno novanta giorni prima della scadenza.

Al sig. CALIO' Francesco Sathya è fatto, altresì, obbligo di presentare annualmente la seguente documentazione:

- DURC ((documento unico di regolarità contributiva) concernente la regolarità nei versamenti contributivi di natura previdenziale ed assicurativa;
- autocertificazione attestante, altresì, l'integrale rispetto per il titolare della licenza che per il personale dipendente degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi (DURC);
- eventuale modifica del progetto tecnico organizzativo;
- elenco collaboratori se ci sono;
- quietanza attestante l'avvenuto pagamento della polizza fidejussoria cauzionale rinnovata.

La presente autorizzazione potrà, inoltre, essere sospesa o revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per abuso e nel caso in cui il titolare non ottemperi alle prescrizioni imposte o di ogni altra disposizione di legge vigente in materia nonché per i motivi previsti dall'art. 257 quater del regolamento di esecuzione del TULPS.

In caso di violazione di legge o inosservanza delle prescrizioni imposte, il Prefetto può esercitare la potestà sanzionatoria di incameramento totale o parziale della somma versata a titolo di cauzione.

Il titolo autorizzatorio dovrà essere restituito a questa Prefettura all'atto della cessazione dell'attività.

Novara, data protocollo



IL PREFETTO  
(GARSIA)

AL/AL

29